



Il Borgo dei Borghi
2014



Comune di GANGI Città Metropolitana di PALERMO

ORDINANZA SINDACALE N. 68 DEL 31 MAG. 2019

OGGETTO: Prevenzione incendi anno 2019

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15
della L. 24/02/1992 n. 225

CONSIDERATO che il territorio Comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a grave danno con conseguenze anche sulla pubblica incolumità a seguito di incendi che possono svilupparsi nel territorio per la presenza di sterpi ed arbusti, facile esca o strumento di propagazione del fuoco;

RITENUTO necessario, con l'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi;

VISTA la legge 352/2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

VISTA l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 "*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione*";

ATTESO che la sopracitata O.P.C.M., anche se riferita ad eventi specifici verificatesi nel corso dell'anno 2007, si ritiene attuale ed applicabile relativamente alle parti sulla prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi incendi;

VISTA la L.R. n. 16 del 06/04/1996;

VISTA la L.R. n. 14 del 14/04/2006 di modifica ed integrazione alla L.R. 16/96;

VISTI gli art. 449 e 650 del C.P.P.;

Comune di Gangi
Via Salita Municipio n. 2 - 90024 Gangi (PA)
tel. 0921644076 - fax 0921644447
PEC: ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it
www.comune.gangi.pa.it
P.IVA: 00475910824

VISTA la direttiva emanata Comando Corpo Forestale della Regione Sicilia nota prot. 16924 del 13/05/2011, con la quale si richiama l'attenzione al rispetto del D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, con riferimento all'art. 13 che dispone che *"...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi... se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati"*

VISTO l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 13 D.Lgs. 205/2010;

VISTO il D.A. n. 117/Gab del 20/07/2011 dell'Ass.to Reg.le Territorio Ambiente;

VISTO l'art. 14 comma 8 del D.L. n. 91 del 24.06.2014, convertito con la legge 11.08.2014, n. 116, che modifica il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.:

a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: <<di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali>> sono inserite le seguenti: <<e con il Ministro della salute>>;

b) all'articolo 182, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

VISTO il *"Regolamento per la prevenzione degli Incendi e l'uso di fuochi controllati in agricoltura"*, approvato dal Comune di Gangi, con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 21.09.2007;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 67 del 31/05/2019 avente ad oggetto *"Pulizia aree libere circostanti il centro abitato, vigilanza ed interventi di sfascio della vegetazione spontanea"*

VISTE le ulteriori leggi vigenti in materia;

VISTA la legge 225/92;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA

Per le finalità di cui in premessa:

A tutti i proprietari e/o conduttori di terreni ricadenti nel territorio del comune di Gangi, ai responsabili di cantieri edili, a tutti i cittadini in transito nelle strade pubbliche;

ART. 1

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, è vietato, in prossimità di boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

1. lasciare ammassati i rifiuti o residui erbacei vicino a boschi o a terreni cespugliati;
2. dar fuoco, nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie e agli arbusti non estirpati o insistenti;
3. far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
4. usare motori, fornelli, inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
5. compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;
6. usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e/o senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
7. usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
8. usare fiamme libere per lavori in impianti, cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplosivi;
9. far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro immediate vicinanze;
10. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
11. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendi;
12. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione incendi;

ART. 2

Nel periodo 15 giugno al 14 luglio e dal 16 settembre al 15 ottobre sono consentite:

1. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in **piccoli cumuli** e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione che costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.

ART. 3

Nelle aie e durante i lavori in agricoltura dovranno essere osservate le seguenti norme:

- I singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di metri 6.00;
- Il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- Le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10,00 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- Il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori etc. dovrà essere effettuato a motore spento;
- Sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
- Si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- Dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "*Vietato fumare e/o innescare fiamme libere*";

ART. 4

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, da smaltire come rifiuti o da usare per usi agricoli.

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.

In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuochi sopra citati.

Ai fini di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

ART. 5

Chiunque avvista un pericolo di incendio o tema che il fuoco possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a dare l'allerta alle persone del luogo per un pronto intervento e messa in sicurezza delle persone, ove possibile, e darne immediato avviso:

ai **Vigili del Fuoco** mediante il numero verde "**115**",

al **Corpo Forestale** mediante il numero verde "**1515**",

alla **Polizia Municipale** di Gangi mediante il numero **tel. 0921-644017**.

ART. 6

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi degli art. 449 e 650 del C.P.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da €. 52,00 (cinquantadue/00) a €. 253,00 (duecentocinquantatre/00).

In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.

La sanzione massima sarà applicata anche per ogni ettaro o sua frazione di terreno incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3°, della L.R. 16/96 ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco, a seguito del verbale di accertamento della Polizia Municipale.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo on line e sul sito internet del Comune www.comune.gangi.pa.it e mediante l'affissione di avvisi murali.

La Polizia Municipale, i Carabinieri, il Corpo Forestale, sono incaricati per la vigilanza ed il rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- * Alla Prefettura di Palermo,
- * Alla Provincia Regionale di Palermo – servizio protezione civile,
- * Al Dipartimento Regionale di Protezione civile,
- * Al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Petralia Soprana (PA),
- * All'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Palermo,
- * All'Azienda Forestale di Palermo,
- * A tutti i Sindaci dei Comuni di Alimena (PA), Blufi (PA), Bompietro (PA), Calascibetta (EN), Enna, Geraci Siculo (PA), Nicosia (EN), Petralia Soprana (PA) e Sperlinga (EN).

Gangi li



IL SINDACO

Dott. Francesco Paolo Migliazzo